

# Associazione Cimadori per la ricerca italiana sulla sindrome di Down, l'autismo e il danno cerebrale

Sede: c/o Hanau, via Paradiso,7 – 40122 Bologna

E-mail: [Apri.associazione.Cimadori@gmail.com](mailto:Apri.associazione.Cimadori@gmail.com)

Sito: [www.apriautismo.it](http://www.apriautismo.it)

Bologna, 02.02.23

Con la presente segnaliamo l'irregolarità del bando del Comune di Bergamo **“Determinazione a contrarre per l'affidamento, tramite procedura aperta, dei servizi per l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità residenti a Bergamo e del servizio di assistenza sui mezzi di trasporto scolastico nel periodo 01/09/2022 – 31/08/2025, Cod.85311200-4 CPV. Prenotazione di spesa di € 12.386.949,50 (IVA inclusa), di cui € 11.789.190,00 a base d'asta (Iva esclusa). Prenotazione spesa di € 63.297,30 per incentivi alle funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016. CIG: 9252148A0E”** e del conseguente accreditamento degli enti selezionati ad erogare il servizio di assistenza educativa che ora non garantiscono personale specializzato in Analisi Applicata del Comportamento (ABA).

Nel bando non sono stati indicati i requisiti necessari a definire la specializzazione della figura professionale che deve assistere i bambini con autismo e pertanto gli enti accreditati, non avendo obblighi specifici, assegnano personale che non possiede la specializzazione raccomandata dalla Linea Guida n.21 “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” e basata sull'Analisi Applicata del Comportamento. Specializzazione che è fondamentale perché gli allievi con autismo hanno difficoltà di comunicazione dovuta alla patologia organica (solitamente genetica) che gli impedisce sia un buon livello di autonomia sia la comunicazione. È stata ampiamente dimostrata da decenni la falsità dell'ipotesi che questi allievi avessero la capacità di parlare e di ascoltare ma non ne avessero la volontà (come nel mutismo elettivo).

Da qui deriva inoltre la mancanza di interesse da parte degli enti accreditati di provvedere alla formazione specifica dei lavoratori. Si deve notare che **l'assistente all'autonomia e la comunicazione (AEC)** che deve stare presso l'allievo 25 ore alla settimana nella fase intensiva della primissima infanzia per 2-3 anni, ha una funzione esecutiva e non deve avere una lunga e costosa formazione, ma sarebbe sufficiente che facesse un corso come, preso ad esempio, quello più diffuso di tecnico comportamentale (RBT), che consiste in almeno 40 ore di teoria (anche a distanza) e altrettante di pratica, che viene offerto da enti di formazione secondo regole internazionali per 400-500 Euro.


L'errore commesso dal Comune di Bergamo risulta maggiormente evidente se si confronta con quanto fatto da Regione Lombardia per i disabili sensoriali per i quali finanzia e forma mediante dei corsi gratuiti la figura specializzata di “Assistente alla comunicazione per il sostegno e l'inclusione scolastica di alunni con disabilità visiva e uditiva”:

Associazione riconosciuta a sensi dell'art.12 C.C. con decreto 18/5/1992 n.255 del Presidente Giunta Regione E.R. Iscritta col N.509 nel Registro del Volontariato dell'Emilia Romagna con determinazione N.4859 del 19/03/2021, Numero repertorio RUNTS 44627, Organizzazione di Volontariato. U.N.A.R. n.1511.

**CF 92027220372 (per devolvere il 5 per mille).**

Ccb n. 000002759634 UNICREDIT, Piazza Aldrovandi 12/a, Bologna IBAN IT22N0200802457000002759634

Conto corrente postale n.606400.



# Associazione Cimadori per la ricerca italiana sulla sindrome di Down, l'autismo e il danno cerebrale

Sede: c/o Hanau, via Paradiso,7 – 40122 Bologna

E-mail: [Apri.associazione.Cimadori@gmail.com](mailto:Apri.associazione.Cimadori@gmail.com)

Sito: [www.apriautismo.it](http://www.apriautismo.it)

<https://www.lombardiacentrale.regione.lombardia.it/wps/portal/site/Lombardia-Facile/DettaglioRedazionale/news/corso-formazione-assistente-comunicazione-sensoriali> .

Il **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE** all'Articolo 8 - **Funzioni del personale** si limita a indicare per la figura di assistente all'autonomia e la comunicazione la rispondenza della L. 104/1992, del D. Lgs. 66/2017 e delle linee guida regionali D.G.R. 30/06/2017 n. X/6832 mentre per il personale assegnato ai bambini con autismo dovrebbe sicuramente includere il riferimento alla specializzazione necessaria a garantire la **continuità assistenziale basata sull'Analisi Applicata del Comportamento**; **continuità garantita dalla Linea Guida n.21 del Ministero della Salute e dalle Linee di indirizzo approvate in Conferenza Unificata nel 2012 e confermate anche dall'aggiornamento del 10 maggio 2018, che la legge 134 del 2015 e l'art.60 dei LEA vigenti considerano diritto.**

Continuità che viene ribadita anche dalla **D.G.R. 5415/21 "Piano operativo regionale autismo"** che afferma **la centralità del progetto di vita della persona con disabilità; progetto** elaborato a partire dai desideri e preferenze della persona e alla cui realizzazione devono tendere e contribuire le azioni di intervento di carattere terapeutico, abilitativo, educativo e assistenziale. In particolare, nel documento si precisa che in favore dei soggetti con autismo **"gli interventi devono quindi essere: basati su evidenze scientifiche consolidate e sulle indicazioni delle linee-guida nazionali o internazionali"**.

Pertanto, non inserire questi riferimenti normativi "giustifica" gli accreditati a non dotarsi di personale specializzato in ABA e ne consegue che il servizio erogato non risponde ai dettami normativi ed in particolare non garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione dello studente con disabilità, diritti inviolabili.

A supporto del rilievo evidenziamo che la magistratura ha già sanzionato degli Enti Locali che non avevano garantito il corretto servizio per i bambini con autismo e ci permettiamo di segnalare le due principali sentenze di riferimento:


- **Il TAR Calabria con la Sentenza n° 438/2012 ha argomentato che l'assistente deve essere formato a rispondere agli specifici bisogni assistenziali dell'alunno e non può essere un qualunque assistente generico infatti si precisa che: "l'obbligo per la PA di assicurare un sostegno scolastico al minore in situazione di disabilità ha ad oggetto una prestazione tipica, che si concretizza nell'individuazione e reclutamento di un professionista a ciò abilitato, in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienza, da inserire..."** .
- **Il TAR della Campania con la Sentenza n. 1452/2019 ha ribadito l'obbligo del Comune di provvedere alla nomina di un'assistente adeguatamente formato sul metodo ABA. Tra le**

Associazione riconosciuta a sensi dell'art.12 C.C. con decreto 18/5/1992 n.255 del Presidente Giunta Regione E.R. Iscritta col N.509 nel Registro del Volontariato dell'Emilia Romagna con determinazione N.4859 del 19/03/2021, Numero repertorio RUNTS 44627, Organizzazione di Volontariato. U.N.A.R. n.1511.

**CF 92027220372 (per devolvere il 5 per mille).**

Ccb n. 000002759634 UNICREDIT, Piazza Aldrovandi 12/a, Bologna IBAN IT22N0200802457000002759634

Conto corrente postale n.606400.



# Associazione Cimadori per la ricerca italiana sulla sindrome di Down, l'autismo e il danno cerebrale

Sede: c/o Hanau, via Paradiso,7 – 40122 Bologna

E-mail: [Apri.associazione.Cimadori@gmail.com](mailto:Apri.associazione.Cimadori@gmail.com)

Sito: [www.apriautismo.it](http://www.apriautismo.it)

**motivazioni si dice espressamente che: "la posizione di assistente deve essere ricoperta da personale qualificato, perché altrimenti ivi sarebbe un diretto vulnus ai valori costituzionali, poiché le prestazioni da rendere a favore degli alunni disabili sarebbero meramente apparenti (ad es., per un alunno privo dell'udito occorre un assistente che comprenda il linguaggio dei segni, mentre occorrono altre competenze nel caso in cui vi siano altre disabilità)".**

Sempre dalla Sentenza n° 438/2012 del TAR Calabria e precisamente da "*Quanto alla domanda di accertamento dell'obbligo a provvedere, non v'è dubbio che l'attuale affidamento ad ente terzo rispetto al Comune del servizio di assistenza, avente ad oggetto "l'attivazione di specifici interventi per garantire l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili ed in situazione di svantaggio frequentanti l'Istituto Comprensivo di Marina di Gioia Jonica e di accompagnatore scuolabus", non è sufficiente a ritenere assolto tale obbligo.*

*L'obbligo per la PA di assicurare un sostegno scolastico al minore in situazione di disabilità ha ad oggetto una prestazione tipica, che si concretizza nell'individuazione e reclutamento di un professionista a ciò abilitato, in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienza, da inserire nell'ambito scolastico e, più precisamente, nella formazione che viene impartita in aula, per il tempo stabilito dall'autorità sanitaria in relazione alle condizioni del minore (nel caso di specie, tale impegno è quantificato in dieci ore settimanali nella già richiamata attestazione dell'A.S. di Locri prot. 304/2011)",*

si possono ricavare due importanti assunti:

1. **l'accertamento dell'obbligo a provvedere da parte dell'Ente Locale non è assolto con il semplice affidamento a terzi del servizio o del solo stanziamento;**
2. **l'Ente Locale rimane comunque obbligato (e mantiene un obbligo di vigilanza) sulla concreta individuazione e reclutamento di idoneo professionista, sulla base dei bisogni dell'alunno come certificati.**

Risultando evidenti gli obblighi in capo al Comune di Milano e l'utilizzo non corretto delle risorse pubbliche stanziate, **il mantenimento del servizio si fatto lede i diritti dei bambini con autismo e può configurarsi come danno erariale.**

Carlo Hanu

Presidente

Associazione riconosciuta a sensi dell'art.12 C.C. con decreto 18/5/1992 n.255 del Presidente Giunta Regione E.R. Iscritta col N.509 nel Registro del Volontariato dell'Emilia Romagna con determinazione N.4859 del 19/03/2021, Numero repertorio RUNTS 44627, Organizzazione di Volontariato. U.N.A.R. n.1511.

**CF 92027220372 (per devolvere il 5 per mille).**

Ccb n. 000002759634 UNICREDIT, Piazza Aldrovandi 12/a, Bologna IBAN IT22N0200802457000002759634

Conto corrente postale n.606400.